

Newsletter

14 dicembre 2023

Regime degli impatriati - Prolungamento della durata per i c.d. vecchi impatriati - Mancata iscrizione all'AIRE - Ammissibilità (C.G.T. I grado Milano n. 3889/2023)

La C.G.T. di I grado di Milano n. 3889/2023 ha riconosciuto la possibilità, per i lavoratori rientrati dall'estero prima del 30.4.2019, di prorogare il regime impatriati anche senza il requisito dell'iscrizione all'AIRE. In base alla risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 321/2022, l'omessa iscrizione all'AIRE precluderebbe la possibilità di proroga del regime impatriati. I giudici di Milano, invece, hanno ritenuto non necessario il requisito in quanto adempimento meramente formale; la preclusione alla proroga in caso di omessa iscrizione determinerebbe quindi un'illegittima discriminazione tra lavoratori.

Cessione di attività di gestione del servizio del gas naturale - Cessione d'azienda - Rilevanza ai fini IVA (risposta interpello Agenzia delle Entrate 8.11.2023 n. 455)

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 8.11.2023 n. 455, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA di una cessione d'azienda nel caso in cui vi sia il passaggio di una serie di attività da un gestore cui è affidato il servizio di distribuzione del gas naturale (c.d. gestore "uscente") a un altro soggetto (c.d. gestore "entrante"). In tali casi, ciò che assume rilevanza ai fini della disciplina IVA è la possibile prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del cessionario con un complesso di beni materiali e immateriali che permetta di svolgere un'attività economica autonoma e attuale; il complesso di beni deve mantenere la sua identità funzionale anche successivamente al suo trasferimento (cfr. risposta a interpello n. 546/E/2020). L'Amministrazione finanziaria ritiene che l'operazione posta in essere dalle parti sia non rilevante ai fini IVA ai sensi dell'art. 2 co. 3 lett. b) del DPR n. 633/72 (con conseguente applicazione dell'imposta di registro, in forza del principio di "alternatività"), poiché l'operazione rappresentata non ha ad oggetto singoli beni, bensì un'universalità di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa in capo al gestore "entrante".

Enunciazione in atti giudiziari - Fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (Cass. 9.11.2023 n. 31177)

Con la sentenza 9.11.2023 n. 31177, la Cassazione ha affermato che l'imposta di registro gravante sugli atti enunciati in un decreto ingiuntivo in forza dell'articolo 22 del DPR n. 131/1986 è del tutto indipendente dall'esecutività dell'ingiunzione, tanto da sopravvivere all'eventuale caducazione di essa. Il requisito dell'esecutività del provvedimento monitorio è, infatti, prescritto dall'articolo 37 del DPR n. 131/1986 ai soli fini dell'assoggettamento all'imposta di registro del decreto ingiuntivo stesso, ma non figura tra i presupposti dell'imposizione fiscale degli atti enunciati di cui all'articolo 27 del DPR n. 131/86.

Contributi versati dal datore di lavoro a enti bilateri e somme erogate ai lavoratori dagli enti bilaterali - Regime fiscale (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.11.2023 n. 462)

Con la risposta a interpello 15.11.2023 n. 462, l'Agenzia delle Entrate conferma che le prestazioni assistenziali erogate a tantum da enti bilaterali ai lavoratori dipendenti iscritti non sono imponibili ai fini IRPEF se non inquadrabili in una delle sei categorie di reddito individuate dall'articolo 6, comma 1, del TUIR (redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d'impresa, diversi). Nel caso in esame, non sono state ritenute imponibili le seguenti prestazioni:

- "Contributo per malattia di lunga durata" (di 1.000 euro), per contrastare gli effetti negativi generati dalla malattia di lunga durata (attestata da apposita certificazione medica), a prescindere dal mancato conseguimento o dalla perdita del reddito;
- "Bonus straordinario Covid19" (di 200 euro), per contrastare gli effetti negativi generati dall'emergenza Coronavirus sulle abitudini quotidiane e sul rapporto tra la sfera lavorativa e quella privata (in sostanza il contributo non svolge una funzione di sostegno di una particolare situazione di incapienza reddituale).

***Ricavi (OIC 34) - Modalità di contabilizzazione
- Prima applicazione - Principali novità (circ.
Assonime 16.11.2023 n. 30)***

La circ. Assonime 16.11.2023 n. 30 ha analizzato i profili contabili e fiscali di maggior interesse che derivano dall'applicazione del nuovo documento OIC 34 in tema di ricavi. Le considerazioni più interessanti attengono all'applicabilità in via anticipata del nuovo standard. Secondo l'Associazione, nonostante l'OIC 34 si applichi ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2024 o da data successiva, le parti del principio che specificano e circoscrivono la valenza applicativa di principi generali preesistenti (ad esempio, la rilevazione dei ricavi derivanti dalla vendita di beni quando avviene il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici, la segmentazione in unità elementari di contabilizzazione, le vendite per conto di terzi), nonché le parti che disciplinano fattispecie prima non previste dai principi contabili (ad esempio, le disposizioni sulle modifiche contrattuali o sui costi per l'ottenimento del contratto) possono considerarsi già applicabili, quanto meno in via facoltativa, in riferimento ai bilanci 2023 di prossima chiusura. La circolare si sofferma, poi, sulle analogie e sugli aspetti distintivi che contraddistinguono l'OIC 34 rispetto all'IFRS 15.

***Regime degli impatriati - Nesso di
collegamento funzionale - Irrilevanza
(C.G.T. I Milano 10.7.2023 n. 2587/10/23)***

La prassi dell'Agenzia delle Entrate è solida nel richiedere, ai fini dell'accesso al regime degli impatriati di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 147/2015 (nella formulazione attualmente vigente), la sussistenza di un collegamento funzionale tra il rientro in Italia e l'inizio dell'attività lavorativa in tale Stato. Ciò, pur in assenza di previsioni normative in tal senso. A una diversa conclusione è invece giunta la prima giurisprudenza di merito, la quale ha ritenuto illegittimo il diniego dell'agevolazione basato sulla mancanza di un nesso causale tra il trasferimento e l'inizio dell'attività lavorativa (C.G.T. I grado Milano 10.7.2023 n. 2587/10/23). Le conclusioni risultano in linea con altre recenti pronunce volte a subordinare le agevolazioni legate al rientro alla sola sussistenza dei requisiti di legge in capo alla persona e non agli ulteriori requisiti richiesti dall'Amministrazione finanziaria.

Enti non profit - Riduzione a metà dell'aliquota IRES - Locazione di immobili (risposta interpello Agenzia delle Entrate 21.11.2023 n. 464)

Con la risposta a interpello 21.11.2023 n. 464, l'Agenzia delle Entrate conferma che la riduzione dell'aliquota IRES, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 601/73, rispetto ai proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare, è applicabile, non soltanto dagli enti religiosi, ma altresì da tutti gli altri enti contemplati dalla norma (in questo senso, già circ. 17.5.2022 n. 15). Il caso specifico riguardava un ente di assistenza e di beneficenza. Affinché l'agevolazione sia utilizzabile è necessario che:

- i proventi in questione siano impiegati nelle attività istituzionali rese dall'ente prevalentemente a titolo gratuito;
- l'attività consista nella mera riscossione dei canoni, senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento del risultato economico (ossia non sia svolta quale attività commerciale).

Relazione di revisione - Rilevanza - Verifica dei costi da parte dell'Amministrazione finanziaria - Prova (Cass. 4.7.2023 n. 18855)

La Corte di Cassazione con la sentenza 4.7.2023 n. 18855 ha ribadito che la relazione di revisione al bilancio è una prova idonea a provare il diritto fatto valere (nella fattispecie si trattava di dimostrare la deducibilità degli accantonamenti al fondo oscillazione cambi), in quanto contiene dati che possono essere verificati secondo criteri di congruità e coerenza dall'Amministrazione finanziaria; conseguentemente si tratta di un "mezzo di prova rilevante, in ragione dei profili del controllo pubblicistico e della responsabilità civile e penale del revisore, e confutabile soltanto mediante la produzione di documenti che dimostrino l'errore o l'inadempimento del revisore". Non può essere accolta l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate che contesti il mancato adempimento dell'onere della prova, qualora non produca documenti idonei a dimostrare l'errore dei dati esposti nel bilancio.

Istanze presentate da datori di lavoro pubblici per ottenere attestazioni di aggiornamento in tema di salute sicurezza sul lavoro - Esenzione se scambiate tra Amministrazioni dello Stato (risposta interpello Agenzia delle Entrate 29.11.2023 n. 470)

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello 29.11.2023 n. 470, ha chiarito che le istanze presentate da datori di lavoro pubblici per il proprio personale dipendente, volte ad ottenere l'attestazione dell'attività di formazione e aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi ed emergenze, ai sensi dell'articolo 37, co. 9, del D. Lgs. n. 81/2008, sono esenti dall'imposta di bollo ex art. 16 della Tabella allegata al DPR n. 642/72 solo se provengono da "Amministrazioni dello Stato" e sono scambiate tra di esse. Alle medesime condizioni, i relativi attestati emessi da un'Amministrazione dello Stato, vanno esenti dal bollo, ai sensi della medesima norma.

Prova della cessione intracomunitaria - Documentazione (Cass. 6.11.2023 n. 30889)

Sulla base di quanto sancito dalla Cass. 6.11.2023 n. 30889, la prova richiesta affinché sussista una cessione intracomunitaria di beni può essere fornita mediante le fatture accompagnatorie (equiparate ai documenti di trasporto), i pagamenti relativi alle prestazioni in oggetto effettuati con mezzi tracciabili, le dichiarazioni dei terzi clienti e gli elenchi INTRASTAT. Infatti, tale prova non deve essere fornita a mezzo di elementi predeterminati, ma può essere raggiunta anche tramite una prova alternativa ricavata da "fatti secondari", da cui desumere la presenza delle merci in un territorio diverso dallo Stato membro di partenza.

Sospeso dal TAR il termine dell'11 dicembre per comunicare la titolarità effettiva (Ordinanza TAR Lazio n. 8123/2023)

A pochi giorni dalla scadenza, fissata all'11 dicembre, la corsa alle comunicazioni dei titolari effettivi al Registro delle imprese subisce un brusco arresto, non già per effetto della proroga più volte richiesta, bensì a causa dell'ordinanza n. 8123/2023 emessa l'11 dicembre dalla sezione quarta del TAR del Lazio. Quest'ultimo ha accolto l'istanza cautelare di sospensione presentata da Across Fiduciaria S.p.A., Galvani Fiduciaria S.r.l., Sfo Fiduciaria S.r.l., – per il tramite dei propri legali – nei confronti del Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'Economia e delle finanze, nonché dell'Unione italiana delle camere di commercio.

Di particolare rilievo risultano le valutazioni espresse circa il *fumus boni iuris*, avendo ritenuto il TAR del Lazio che, per la loro complessità, le censure formulate rendono necessario un approfondimento in sede di merito, ma anche con riferimento al periculum in mora, attesa l'importanza delle questioni giuridiche suscettibili di essere irreparabilmente inficiate dall'imminente scadenza del termine per la comunicazione al Registro. Sono queste, in breve, le motivazioni in ragione delle quali il tribunale amministrativo regionale ha sospeso l'efficacia del decreto MIMIT del 29 settembre 2023, bloccando la scadenza dell'11 dicembre 2023 almeno fino al 27 marzo 2024, data in cui è stata fissata l'udienza di merito.

Metodo presuntivo per l'acconto della sostitutiva sulla rivalutazione del TFR (Risoluzione n. 68 del 7 dicembre 2023)

Con la ris. n. 68 del 7 dicembre 2023, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla determinazione dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo per il trattamento di fine rapporto, confermando che il sostituto d'imposta ha la possibilità di effettuare un calcolo "presuntivo" alternativo a quello "storico".

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D. Lgs. n. 47/2000, sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 17%. L'imposta è determinata e versata con il metodo dell'acconto e del saldo. In particolare, l'acconto è calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto quindi anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno. In alternativa, l'acconto può essere determinato presuntivamente, avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto.